

sproporzionate con gli obiettivi di politica sociale tendenti a contenere il fenomeno e a limitarne gli effetti socialmente nocivi – v. sentenza 21 ottobre 1999 in causa C-67/98, Zenatti, nonché sentenza 21 settembre 1999, in causa C-124/97, Markku, che richiamano sentenza 24 marzo 1994 in causa C-275/92, Shindler).

Tutti i casi esaminati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europea, infatti, riguardano l'esercizio, con organizzazione stabile di mezzi e di persone, nel territorio di uno Stato membro, di attività di intermediazione per la raccolta di scommesse (nel caso Zenatti, in particolare, effettuata attraverso allibratori che – dopo averle raccolte – inoltravano le scommesse direttamente alla società estera). Nel caso in esame, invece – come più volte evidenziato – l'attività contestata alla ricorrente risulta essere svolta liberamente in un altro Paese dell'Unione (e ciò anche in forza di una specifica abilitazione).

E', quindi, da rilevare che non emerge che la società, attraverso la costituzione del fondo per le scommesse, abbia potuto approntare un tipo di organizzazione che abbia in qualche modo favorito l'aggiramento da parte dello scommettitore cittadino italiano, il quale si trova a dover trasferire capitali all'estero per sovvenzionare il conto, della normativa finalizzata a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n.197 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1991, n.143) non risultando in alcun modo compromessa la funzione di vigilanza attribuita in materia alle autorità statali.

Non sono parimenti invocabili i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o, prima ancora, di tutela del giocatore (che a norma degli articoli 46 e 55 del Trattato Ce sarebbero idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi) attagliandosi la fattispecie in esame, come più volte ribadito, ai casi di scommesse organizzate ed effettuate all'estero ed essendo l'attività esercitata dalla ricorrente autorizzata da uno Stato membro (licenza di *remote gaming* per lotterie ed altri giochi n. LGA/CL2/201/2005 rilasciata dall'Ente per i giochi e le lotterie di Malta).

L'insussistenza di una attività di raccolta di scommesse nel territorio dello Stato porta anche ad escludere che la ricorrente, come lamentato dalle parti intervenienti, si sia resa responsabile di illeciti valutabili sotto il profilo della concorrenza sleale consumata mediante lo sviamento di clientela. Tale sviamento infatti, ove effettivamente sussistente, sarebbe comunque da considerarsi quale attività lecita esercitata attraverso strumenti commerciali che vengono forniti della "vite", realtà questa che non può più essere ignorata.

Il ricorso deve essere pertanto accolto considerando, altresì, l'evidente *periculum in mora* desumibile dalla repentina interruzione dell'attività commerciale esercitata da un